



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 27-05-20

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU -art. 1 commi da 739 a 783 della L.
27 dicembre 2019 n. 160 -.**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18:10, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Di Donato Francesco	P	GIANCOLA IPPOLITO	P
Oddis Monica	P	BUCCI GIULIANO	P
Cipriani Daniela	P	DI GIOIA ANTONIO	P
CORDISCO DOMENICO	P	TRILLI GIUSEPPE	P
CHIAVERINI GIULIANO	A	DI PADOVA DENIS	P
OLIVIERI PATRIZIA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Marisa D'Amico, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di Donato in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

Dopo ampia discussione il Sindaco propone e pone a votazione l'emendamento al Regolamento in esame che prevede di ridurre l'aliquota applicabile ai fabbricati strumentali di categoria D10, utilizzati dagli imprenditori per attività agricola, dallo 0,1 per mille a zero.

Il Consiglio Comunale, con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, APPROVA l'emendamento proposto.

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione emendata.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,76%, per tutti i fabbricati per quanto concerne l'IMU e nella misura dello 0,1% per quanto riguarda la TASI;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di l.c.l.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27 febbraio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICORDATO che questo comune in sede di deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 ha già stabilito le aliquote da applicare per l'esercizio 2020 relativamente alla nuova IMU aliquote che vanno confermate e integrate come da prospetto riepilogativo;

VISTA la relazione- del Revisore Unico Dei Conti Dott. Ivan Di Cesare;

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato;
- b) Responsabile del servizio finanziario;

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, allegato alla presente e costituito da n. 33 articoli, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
4. **DI CONFERMARE** le aliquote della nuova IMU così come stabilite con la delibera di C.C. n. 6 del 27 febbraio 2020, opportunamente integrate con le novità legislative intervenute ed integrate nel prospetto allegato;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Rilevata l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Francesco Di Donato

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-06-2020 al 18-06-2020 senza esito di osservazioni e opposizioni di sorta.

Roccaraso, lì 03-06-20

F.to IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

In data

[] per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, successivi alla pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso lì 03-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Roccaraso, lì 03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
